

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 756)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1973

Proroga per un quinquennio, dal 1° gennaio 1971, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 31 dicembre 1970 ha cessato di avere vigore la legge 10 dicembre 1965, n. 1375, che aveva prorogato per un quinquennio, dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1970, l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630, e aveva autorizzato l'ulteriore spesa di millecento milioni per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

I risultati conseguiti dalle Amministrazioni interessate (Pubblica istruzione, inter-

no, grazia e giustizia, agricoltura e foreste) con la utilizzazione dei fondi concessi per il quinquennio 1965-1970 sono da ritenersi di notevole entità; l'insufficienza dei fondi a disposizione in rapporto al grandissimo numero di edifici colpiti da infestazioni non ha consentito, tuttavia, l'attuazione del programma massimo di risanamento.

Il dilagare — inoltre — delle infestazioni in regioni che per il passato non risultavano colpite, l'accertata insospettabile gravità di altre infestazioni precedentemente localizzate e, soprattutto, la natura stessa degli insetti, la loro organizzazione sociale (nidifi-

cazione sotterranea) e la loro lucifugia — elementi questi che non consentono di sperare in una totale loro distruzione — fanno apparire come inderogabile la necessità del proseguimento della lotta e dello stanziamento di ulteriori fondi a favore delle Amministrazioni interessate, onde consentire la salvaguardia del patrimonio artistico, librario ed archivistico della Nazione.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale (articolo 1) è appunto prorogata per un quinquennio, dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1975, l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952,

n. 630, ed è autorizzata l'ulteriore spesa di mille milioni di lire, da ripartire in ragione di 196 milioni a carico dell'esercizio 1971 e di 201 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

Il disegno di legge, approvato dal Senato il 23 novembre 1971, è decaduto per la fine della precedente legislatura.

Viene ora riproposto nello stesso testo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti previsti dalla legge 23 maggio 1952, n. 630, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni da ripartire in ragione di lire 196 milioni a carico dell'esercizio 1971 e di lire 201 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975.

Le quote annue di detta spesa verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro e ripartite a seconda delle necessità, con decreti del Ministro del tesoro tra gli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.

Art. 2.

È prorogato per il quinquennio dal 1971 al 1975 il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 630.

La spesa relativa al funzionamento di detta Commissione sarà fronteggiata con il fondo di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

All'onere di lire 397 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1972 si provvede, quanto a lire 196 milioni, a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e, quanto a lire 201 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo per l'esercizio 1972.

All'onere di lire 201 milioni per l'anno 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.